

**LA CIRCOLAZIONE TRANSNAZIONALE**  
**DEI LAVORATORI**

\*\*\*

SOMMARIO

<b>1. Premessa: l'emergenza epidemiologica da «Covid-19»</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Le limitazioni agli spostamenti transnazionali</b> .....	<b>2</b>
<b>2.1. L'ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative</b> .....	<b>2</b>
2.1.1. <i>La disciplina applicabile sino al 2 giugno 2020</i> .....	2
2.1.2. <i>La disciplina applicabile dal 3 giugno 2020</i> .....	4
<b>2.2. Il soggiorno in Italia di breve durata per comprovate esigenze lavorative</b> .....	<b>4</b>
2.2.1. <i>La disciplina applicabile sino al 2 giugno 2020</i> .....	4
2.2.2. <i>La disciplina applicabile dal 3 giugno 2020</i> .....	6
<b>2.3. Gli spostamenti per l'estero per comprovate esigenze lavorative</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Indicazioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale</b> .....	<b>6</b>

\*\*\*

**1. Premessa: l'emergenza epidemiologica da «Covid-19»**

L'emergenza epidemiologica da «Covid-19»<sup>1</sup> in atto nel nostro Paese ha importanti ricadute sui rapporti di lavoro e sulla vita delle imprese.

---

<sup>1</sup> È questa la sigla che identifica la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, rappresentando la sintesi di «COrona», «Virus» e «Disease» nonché 2019 quale anno di identificazione. Il virus è stato, invece, denominato «Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2» o «SARS-CoV-2». Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della salute: <http://www.salute.gov.it>



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Enrico Del Guerra - Avv. Mario Di Giulio - Avv. Gian Paolo Di Santo  
Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Francesco Manara - Avv. Nico Moravia - Avv. Mia Rinetti - Avv. Meritxell Roca Ortega  
Avv. Marina Santarelli - Avv. Maurizio Vasciminni - Avv. Sven von Mensenkampff - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Agostino Migone de Amicis - Bruno R. Pavia

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

Dal punto di vista normativo, la situazione è particolarmente fluida e in continuo aggiornamento: occorre, quindi, mantenerla costantemente monitorata, perché ciò che è valido oggi, potrebbe non esserlo più domani.

Le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al 25 maggio 2020 e tengono, dunque, conto, tra il resto, del **DPCM 17 maggio 2020**, contenente “*misure attuative del D.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.l. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, le cui disposizioni sono destinate a trovare applicazione, salvi i diversi termini di durata delle singole misure ivi previste, sino al 14 giugno 2020.

Si segnala che, oltre ai provvedimenti adottati a livello nazionale – cui è dedicato il presente documento – occorre avere riguardo anche ai provvedimenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Comuni, la cui valenza è limitata ai territori di rispettiva competenza<sup>2</sup> e che, per tale ragione, non possono essere presi in considerazione in questa sede.

## **2. Le limitazioni agli spostamenti transnazionali**

Specifiche disposizioni sono state introdotte dal DPCM 10 aprile 2020 – e confermate dal DPCM 26 aprile 2020 – al fine di disciplinare l'ingresso e il soggiorno di breve durata in Italia, sia tramite trasporto di linea sia con un mezzo di trasporto privato.

Il successivo D.l. 16 maggio 2020 n. 33 ha parzialmente innovato la materia, dettando delle regole limitative degli spostamenti da e per il territorio nazionale, ai quali il DPCM 17 maggio 2020 ha dato attuazione agli artt. 4, 5 e 6, rubricati, rispettivamente, “*disposizioni in materia di ingresso in Italia*”, “*transiti e soggiorni di breve durata in Italia*”, e “*ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero*”.

### **2.1. L'ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative**

#### **2.1.1. La disciplina applicabile sino al 2 giugno 2020**

Ai sensi dell'art. 4 del DPCM 17 maggio 2020, ferme restando le diverse disposizioni riguardanti i soggiorni di breve durata (v. *infra*), l'ingresso in Italia per **comprovate esigenze lavorative** – l'unico consentito oltre a quello giustificato da situazioni di assoluta necessità o motivi di salute (salvo, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)<sup>3</sup> – è *inter alia* condizionato all'assolvimento di specifici

---

<sup>2</sup> Specifiche misure restrittive sono state dettate, per esempio, dalla Regione Lombardia (*cfr.* le ordinanze nn. 514, 515 e 517 del 21, 22 e 23 marzo 2020, adottate nelle more dell'emanazione del D.l. 19/2020, le ordinanze nn. 521, 522, 528, 537 e 538 del 4, 6, 11 e 30 aprile 2020 nonché le ordinanze nn. 539, 541 e 547 del 3, 7 e 17 maggio 2020).

<sup>3</sup> Si tratta delle medesime “causali” che legittimano gli spostamenti interregionali (v. il Focus «LA C.D. «FASE 2». LA PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ»).

obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Il soggetto interessato, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato (e, dunque, anche in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato), deve anzitutto:

- **comunicare** immediatamente il proprio ingresso al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente;
- sottoporsi alla **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario** per un periodo di quattordici giorni;
- segnalare tempestivamente all'autorità sanitaria l'insorgenza di sintomi Covid-19.

Inoltre, in caso di ingresso tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre:

- a) l'interessato è tenuto a consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, una **dichiarazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 recante in modo chiaro e dettagliato: (i) i motivi del viaggio, nel rispetto delle "causali" che legittimano l'ingresso nel territorio nazionale; (ii) l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia in cui sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; (iii) il recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- b) i vettori e gli armatori – in conformità alle indicazioni di cui al "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica*" sottoscritto il 20 marzo 2020,<sup>4</sup> nonché alle "*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19*",<sup>5</sup> acclusi al DPCM 17 maggio 2020 quali, rispettivamente, «allegato 14» e «allegato 15» – provvedono: (i) alla misurazione della temperatura, dei passeggeri, vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile (o se non consegnano la predetta dichiarazione o la consegnano incompleta); (ii) ad assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro; (iii) a dotare dei dispositivi di protezione individuale, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti.

---

<sup>4</sup> Con tale Protocollo di settore, sono state previste misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ulteriori rispetto a quelle già contenute nel Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali il 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020, relativo a tutti i settori produttivi (v. il Focus «LA C.D. «FASE 2». LA PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ»). Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio e alle attività accessorie e di supporto correlate.

<sup>5</sup> Le linee guida in parola stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, la c.d. "fase 2", che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone (v. il Focus «LA C.D. «FASE 2». LA PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ»).

Per espressa previsione di legge, le misure sopra indicate non si applicano, tra il resto:

- ai **cittadini** e ai **residenti** nell’**Unione Europea**, negli Stati parte dell’accordo di **Schengen**, in **Andorra**, nel Principato di **Monaco**, nella Repubblica di **San Marino**, nello Stato della Città del **Vaticano** e nel **Regno Unito**, che fanno ingresso in Italia per comprovati **motivi di lavoro**;
- ai movimenti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;
- al personale di imprese aventi **sede** legale o secondaria in **Italia** per spostamenti **all’estero** per comprovate esigenze lavorative di durata **non superiore a 72 ore**, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
- ai lavoratori **transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante.

#### 2.1.2. La disciplina applicabile dal 3 giugno 2020

Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 17 maggio 2020, a decorrere dal 3 giugno 2020:

- a) non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti dagli Stati dell’**Unione Europea**, dagli Stati parte dell’accordo di **Schengen**, **Andorra**, dal Principato di **Monaco**, dalla Repubblica di **San Marino**, dallo Stato della Città del **Vaticano** e dal **Regno Unito** (fatte salve le limitazioni eventualmente disposte per specifiche aree del territorio nazionale ovvero in relazione alla provenienza da specifici Stati o territori);
- b) continua a trovare applicazione la disciplina limitativa di cui all’art. 4 del DPCM 17 maggio 2020 all’ingresso in Italia da Stati o **territori diversi** da quelli indicati alla lett. a) che precede ovvero da parte di soggetti che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, con conseguente necessità, tra il resto, che sussista – quantomeno sino al 15 giugno 2020 – una delle “causali” legittimanti gli spostamenti transnazionali sopra indicate.

### **2.2. Il soggiorno in Italia di breve durata per comprovate esigenze lavorative**

#### 2.2.1. La disciplina applicabile sino al 2 giugno 2020

Il DPCM 10 aprile 2020 ha dettato una disciplina specifica applicabile ai soggiorni di breve durata per esigenze di lavoro, che è stata recepita dal successivo DPCM 26 aprile 2020 e in parte modificata dall’art. 5 del DPCM 17 maggio 2020, ora in vigore.

In particolare, in deroga a quanto disposto, in termini generali, per l'ingresso nel territorio nazionale dall'art. 4 del DPCM 17 maggio 2020 (v. *supra*), coloro che si rechino in Italia per comprovate esigenze lavorative – ovvero per situazioni di assoluta necessità o motivi di salute – per un **periodo non superiore a 72 ore** (salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore):

- **non** sono soggetti all'obbligo di sottoporsi alla **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario**;
- devono **comunicare** immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente;
- devono rendere una **dichiarazione** ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 recante in modo chiaro e dettagliato: (i) le comprovate esigenze lavorative; (ii) la durata della permanenza in Italia; (iii) l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia; (iv) il recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
- devono **lasciare** immediatamente il **territorio nazionale** allo scadere del periodo di permanenza dichiarato ovvero, in mancanza, iniziare il periodo di **sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario** per un periodo di quattordici giorni;
- devono segnalare tempestivamente all'autorità l'insorgenza di sintomi Covid-19.

In caso di ingresso tramite un mezzo di trasporto diverso da quello privato, si applicano le previsioni sopra indicate relative all'ingresso tramite **trasporto di linea** aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre (v. *supra*).

Specifiche disposizioni sono poi dettate dal DPCM 17 maggio 2020 per l'ipotesi del transito nel territorio italiano per raggiungere altri Stati, sia UE che extra EU, ovvero per viaggi con destinazione finale in altra località del territorio nazionale.

Per espressa previsione di legge, anche le misure in parola non si applicano, tra il resto:

- ai **cittadini** e ai **residenti** nell'**Unione Europea**, negli Stati parte dell'accordo di **Schengen**, in **Andorra**, nel Principato di **Monaco**, nella Repubblica di **San Marino**, nello Stato della Città del **Vaticano** e nel **Regno Unito**, che fanno ingresso in Italia per comprovati **motivi di lavoro**;
- ai movimenti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato del Vaticano;
- al personale di imprese aventi **sede** legale o secondaria in **Italia** per spostamenti **all'estero** per comprovate esigenze lavorative di durata **non superiore a 72 ore**, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
- ai lavoratori **transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale sanitario in entrata per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante.

### 2.2.2. La disciplina applicabile dal 3 giugno 2020

Ai sensi dell'art. 6 del DPCM 17 maggio 2020, a decorrere dal 3 giugno 2020, anche la disciplina limitativa di cui all'art. 5 del DPCM 17 maggio 2020 (al pari di quella di cui all'art. 4: v. *supra*) continua a trovare applicazione soltanto con riferimento all'ingresso in Italia da **territori diversi** dagli Stati dell'**Unione Europea**, dagli Stati parte dell'accordo di **Schengen**, **Andorra**, dal Principato di **Monaco**, dalla Repubblica di **San Marino**, dallo Stato della Città del **Vaticano** e dal **Regno Unito**, ovvero da parte di soggetti che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

### 2.3. Gli spostamenti per l'estero per comprovate esigenze lavorative

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.l. 16 maggio 2020 n. 33, fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti per l'estero, con mezzi di trasporto sia pubblici sia privati, sono vietati, fatta eccezione per:

- gli spostamenti giustificati da **comprovate esigenze** lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- il **rientro** presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- gli spostamenti verso lo Stato della Città del **Vaticano** o la Repubblica di **San Marino** dalle regioni italiane con essi rispettivamente confinanti.

A decorrere dal 3 giugno 2020:

- a) non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti verso gli Stati dell'**Unione Europea**, gli Stati parte dell'accordo di **Schengen**, **Andorra**, il Principato di **Monaco**, la Repubblica di **San Marino**, lo Stato della Città del **Vaticano** e il **Regno Unito** (fatte salve le limitazioni eventualmente disposte per specifiche aree del territorio nazionale ovvero in relazione alla provenienza da specifici Stati o territori);
- b) sino al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti verso gli Stati o **territori diversi** da quelli indicati alla lett. a), fatta eccezione per:
  - gli spostamenti giustificati da **comprovate esigenze** lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
  - il **rientro** presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  - gli spostamenti verso lo Stato della Città del **Vaticano** o la Repubblica di **San Marino** dalle regioni italiane con essi rispettivamente confinanti.

### 3. Indicazioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

La legislazione emergenziale ha comportato restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, suscettibili di impattare, tra il resto, sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Con messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle **certificazioni "A1"** rilasciate a norma del **Regolamento (CE) n. 883/2004**.

Secondo quanto indicato in tale messaggio:

- quanto ai formulari A1 rilasciati ai sensi degli artt. 11 e 12 Regolamento (CE) n. 883/2004 con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel Paese ospitante, la loro validità deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020), e ciò anche in assenza della richiesta esplicita di deroga prevista dall'art. 18 Regolamento (CE) n. 987/2009 in applicazione dell'art. 16 Regolamento (CE) n. 883/2004;
- quanto ai formulari A1 rilasciati ai sensi dell'art. 13 Regolamento (CE) n. 883/2004 – applicabili, come noto, ai lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, per i quali la legislazione applicabile è determinata sulla base del concetto di "attività prevalente", assumendo particolare rilievo la valutazione dell'attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell'attività complessivamente svolta – gli stessi devono ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell'attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle restrizioni alla mobilità transfrontaliera, e ciò al fine di evitare che i lavoratori subiscano, in ragione di tali restrizioni, una modifica dei parametri di valutazione dell'attività lavorativa, che potrebbe comportare l'applicazione della legislazione previdenziale dello Stato estero.

---

Il presente documento ha finalità meramente divulgative. Esso non costituisce un parere legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura.

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione.